

Nel decreto "Cura Italia" n.18 del 17/03/2020 sono state introdotte norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, in dettaglio agli articoli 23 e 24 viene previsto:

- Congedo parentale **per figli di età non superiore ai 12 anni** di un periodo continuativo o frazionato non superiore a **quindici giorni** utilizzabile da genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per il quale è riconosciuto una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la totale contribuzione figurativa. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Congedo parentale **per figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni** di un periodo di astensione dal lavoro pari al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Per tale congedo non è prevista nessuna indennità né vi è riconoscimento di contribuzione figurativa, è però previsto il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto.

I congedi di cui sopra sono fruibili anche dai genitori affidatari.

I limiti di età non si applicano in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104 ed iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Le modalità operative per accedere ai congedi sopra richiamati saranno stabilite dall'INPS attraverso circolare in corso di emanazione che regolerà il pervenimento di apposite domande.

Ulteriori giorni di permesso vengono accordati anche a chi usufruisce della Legge 104/92:

- Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive **12 giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. In sostanza si potranno usare **18 gg. complessivi**.

Le modalità operative per tale estensione saranno rese note con apposita circolare dell'INPS in corso di emanazione.

Vi terremo aggiornati alla luce delle nuove circolari INPS.

C.U.B.-S.A.L.L.C.A. Credito e Assicurazioni

www.sallcacub.org sallca.cub@sallcacub.org

<http://www.facebook.com/SALLCACUB>

cicl in p 18-3-2020